

GRUPPO 4 → CASO **Corte europea dei diritti umani** (Faldon Lisa, Francescon Sonny, Ravanelli Julie, Righetto Pietro, Rovai Monica, Simic Biljana, Neri Filippo)

INTRODUZIONE

La Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali¹ è lo strumento giuridico di riferimento per la protezione di numerosi diritti. Però, manca una disposizione specifica che tuteli l'ambiente (ovvero il diritto dell'uomo a vivere in un ambiente sano).

Nonostante l'importanza della tematica ambientale, l'unico documento che ha visto la luce è il c.d. "Manuale sui diritti dell'uomo e l'ambiente". In questa guida possiamo trovare appunto la giurisprudenza ambientale della CEDU, ma non è un testo vincolante.

Nonostante ciò, la Corte europea dei diritti dell'uomo (organo giurisdizionale del Consiglio d'Europa) ha comunque manifestato una certa sensibilità sul tema, **allargando la protezione offerta da altri articoli anche a situazioni in cui si presentavano questioni ambientali** e sviluppando così una vera e propria giurisprudenza ambientale della CEDU.

Qui sotto, vengono analizzati alcuni casi presentati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di verificare se, come organo di giustizia del Consiglio d'Europa, è riuscito a fare emergere il valore ambientale come parametro di giudizio.

CASO ÖNERİYILDIZ V. TURCHIA

La Corte il 30 novembre 2004, nel caso Öneriyildiz contro Turchia, ha dichiarato che c'è stata violazione dell'articolo 2 della CEDU. Il caso riguardava un'esplosione avvenuta in una discarica municipale dove trentanove persone, che avevano costruito illegalmente le loro abitazioni in prossimità, morirono (tra queste, nove membri della famiglia del ricorrente). Nonostante una perizia tecnica avesse fatto presente il rischio di esplosione, l'autorità pubblica era rimasta inerte.

La CEDU, ha ritenuto che l'autorità era obbligata a prendere provvedimenti cautelari per proteggere le persone che vivevano attorno alla discarica ma, l'autorità non aveva adeguatamente informato gli abitanti dei rischi che correavano vivendo in prossimità della discarica.

La Corte prende in considerazione il presunto articolo violato che è l'ART.2 CEDU:

"1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- *per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;*
- *per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;*
- *per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione."*

La Corte ritiene che ci sia un obbligo positivo per gli Stati di proteggere la vita e anche l'integrità fisica. In altre parole, la morte non è una condizione dell'inadempienza dello Stato, e questo obbligo positivo di proteggere la vita, di fare tutto il possibile per proteggere la vita, **può avere un'eco nelle questioni ambientali attraverso l'obbligo di prevenire i danni all'ambiente** e di fornire informazioni sulle minacce che possono esistere.

¹ https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

C'è una difficoltà in materia ambientale, sempre relativo all'articolo 2, riguardante la questione del nesso di causalità: nel caso turco non vi era difficoltà a stabilire il nesso di causalità (ma a volte può essere più problematico), soprattutto quando c'è incertezza scientifica.²

CASO HAMER V. BELGIO

In Hamer contro Belgio nel 2007 la Corte mette in evidenza la **necessità di preservare l'ambiente**, sostenendo che "l'ambiente è un valore la cui difesa suscita nell'opinione pubblica e di conseguenza presso i poteri pubblici un interesse costante e sostenuto; gli imperativi economici e anche alcuni diritti fondamentali come il diritto alla proprietà non dovrebbero essere prioritari rispetto alle considerazioni relative alla protezione dell'ambiente, in particolare quando lo Stato ha legiferato in questo settore".³

Il presunto articolo violato è l'ART.1 allegato al Protocollo della CEDU:

"1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per cause di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

La violazione è stata esclusa dalla Corte, dichiarando la prevalenza dell'ambiente quale valore in sé, anche se non espressamente previsto dalla Convenzione, rispetto al quale sono recessive considerazioni economiche al pari del diritto di proprietà, specie quando lo Stato abbia legiferato nella materia.⁴

In conclusione, la Corte afferma *"80. Thus, restrictions on property rights may be allowed on condition, naturally, that a fair balance is maintained between the individual and collective interests concerned (see, mutatis mutandis, Fotopoulou v. Greece, no. 66725/01, 18 November 2004)."*⁵

CASO ILVA

ILVA è stato il più grande stabilimento che negli anni '90 si occupò di far fronte alla produzione e alla richiesta di acciaio e ghisa dell'Italia. Presso tale stabilimento si attuarono processi produttivi con utilizzo del carbone e di altri prodotti che hanno contaminato l'ambiente di Taranto e lesa la salute dei suoi cittadini.

Attorno agli anni 2000, grazie alla maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica, e dell'adozione di una regolamentazione più ferrea a livello comunitario, iniziò a consolidarsi la consapevolezza della presenza di una crisi ambientale e sanitaria originata dalle emissioni di sostanze altamente nocive e dannose.

Questo portò all'apertura di due processi. Il primo, chiamato *"ambiente svenduto"* dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto con l'accusa di *disastro ambientale, avvelenamento da sostanze chimiche e associazione a delinquere*, e un altro, presso la Corte europea Diritti dell'uomo con l'accusa di *"crimine contro l'umanità"*. Tale capo d'accusa, non fu rivolto solamente verso i vertici dell'Ilva, ma anche verso le autorità nazionali italiane, accusate di non essere state in grado di predisporre un

² <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-67614%22%5D%7D>

³ <https://www.dirittoconsenso.it/2021/07/22/la-giurisprudenza-ambientale-della-cedu/>

⁴ https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/articoli/759/qg-speciale_2019-1_55.pdf

⁵ <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-83537%22%5D%7D>

quadro normativo e amministrativo idoneo a prevenire e neutralizzare gli effetti letali di un inquinamento industriale.

La Corte europea dei diritti umani, ritenendo valide le prove acquisite dalle indagini della Commissione UE del 2013, ha aperto un procedimento contro lo Stato italiano e i dirigenti della società Ilva.

Gli articoli che sono stati oggetto della decisione della Corte sono due: l'ART.8 e l'ART.13 della CEDU.

Articolo 8 CEDU:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Articolo 13 CEDU:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che vi è stata un'effettiva violazione degli articoli della CEDU citati, sebbene abbia dichiarato che questo riconoscimento, da parte della Corte, di tali violazioni, è di per sé stesso una soddisfazione sufficiente per il danno morale arrecato ai ricorrenti. L'Italia è stata condannata a pagare la somma di 5000 euro per ciascun ricorso alla CEDU sul caso Ilva, con eventuali costi maggiorati se i versamenti di tale somma non venissero adempiuti entro il termine di 3 mesi dalla data della sentenza definitiva.⁶

Nella sentenza la Corte ha sottolineato come lo Stato Italiano non sia riuscito a trovare un adeguato compromesso tra l'attività produttiva dell'Ilva e il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Il concetto di **benessere della collettività** in questo caso è stato interpretato anche in relazione alle severe condizioni ambientali e sanitarie, causate dalle sostanze tossiche dell'Ilva. E' stato infatti riconosciuto il nesso causale tra il **danneggiamento dell'ambiente** con agenti cancerogeni e lo sviluppo di problematiche mortali ai polmoni.⁷

CONCLUSIONE

Nei tre casi analizzati si è visto come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia interpretato in modo estensivo gli articoli della Convenzione, anche nell'ottica di una protezione dell'ambiente, nonostante l'assenza di una normativa specifica in materia. Nel caso Öneriyildiz contro Turchia l'ambiente è stato visto nell'ottica di un nesso causale tra la discarica comunale e i danni causati all'uomo da quest'ultima. Nel caso Hamer contro Belgio invece, si afferma l'ambiente come valore superiore alla necessità di sviluppo economico e, in alcuni casi, superiore anche a diritti fondamentali come quello di proprietà. Infine, nel caso Ilva, la tutela dell'ambiente è considerata strettamente collegata al

⁶ <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8890-cordella-e-altri-c.-italia.pdf>

⁷ <http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI11-Rupe.pdf>

benessere della collettività, dunque alla qualità della vita stessa. Nei casi studiati la tutela ambientale rientra quindi, sebbene non espressamente prevista dalla Convenzione e dunque sempre vista in relazione con altri diritti come quello alla salute, **nei parametri utilizzati** dalla Corte nelle sue sentenze.